

Disciplina del Piano adottato con DGR n. 712/2022 approvata il 23 aprile 2024 (BURC n. 34 del 29 Aprile 2024 e BURC n. 44 del 17 Giugno 2024 DGR n.59/2025 ratificata in consiglio regionale BURC n. 48 del 14 Luglio 2025)	Disciplina modificata
Articolo 3 - Prescrizioni generali 1. Nel rispetto del comma 254, art. 1, Legge 27 dicembre del 2006, n. 296 e ss.mm.ii., al fine di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, di garantire la libera e piena accessibilità al mare ai cittadini, anche in condizione di disabilità e di stabilire le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, si prescrive che, in ciascun Comune: a) devono essere mantenute aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione. Tali percentuali devono essere calcolate escludendo i tratti di costa alta e non usufruibili per la presenza di scogliere, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta capacità motoria, le aree interdette alla balneazione, alla sosta e al transito a seguito della emanazione di ordinanze da parte delle Autorità preposte; [...]	Articolo 3 - Prescrizioni generali 1. Nel rispetto del comma 254, art. 1, Legge 27 dicembre del 2006, n. 296 e ss.mm.ii., al fine di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, di garantire la libera e piena accessibilità al mare ai cittadini, anche in condizione di disabilità e di stabilire le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, si prescrive che, in ciascun Comune: a) devono essere mantenute aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione. Tali percentuali devono essere calcolate escludendo i tratti di costa alta e non usufruibili per la presenza di scogliere, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta capacità motoria, le aree interdette alla balneazione, alla sosta e al transito a seguito della emanazione di ordinanze da parte delle Autorità preposte; [...]
Articolo 8 – Procedure 1. I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, attraverso un processo partecipativo che vede coinvolte le associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, terzo settore e cittadini, redigono o adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall' entrata in vigore della presente disciplina d'intesa con gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette, ove queste ricadano nel loro territorio, in conformità con la Conferenza Unificata Accordo 14 luglio 2005. Le fasi preordinate all'adozione e all'approvazione del piano sono accompagnate da idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 16/2004. 2. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PAD è trasmesso alla Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo che, di concerto con la Direzione Governo del Territorio, ne verifica la conformità al PUAD. 3. Decorso infruttuosamente il termine di 150 giorni dalla ricezione, a meno di richieste documentali determinanti un effetto sospensivo, ove non siano adottati i provvedimenti di cui al successivo comma 4, il PAD si intende conforme. 4. Se il Comune non osserva i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo, provvede ad emettere diffida ad adempiere nel termine massimo di 240 giorni, decorsi inutilmente i quali, la Regione provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'amministrazione comunale, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.	Articolo 8 – Procedure 1. I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, attraverso un processo partecipativo che vede coinvolte le associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, terzo settore e cittadini, redigono o adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall' entrata in vigore della presente disciplina d'intesa con gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette, ove queste ricadano nel loro territorio, in conformità con la Conferenza Unificata Accordo 14 luglio 2005. Le fasi preordinate all'adozione e all'approvazione del piano sono accompagnate da idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 16/2004. 2. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PAD è trasmesso alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo che, di concerto con la Direzione Governo del Territorio e con la Direzione Generale Mobilità, ne verifica la conformità al PUAD. 3. Decorso infruttuosamente il termine di 150 giorni dalla ricezione, a meno di richieste documentali determinanti un effetto sospensivo, ove non siano adottati i provvedimenti di cui al successivo comma 4, il PAD si intende conforme. 4. Se il Comune non osserva i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo, provvede ad emettere diffida ad adempiere nel termine massimo di 240 giorni, decorsi inutilmente i quali, la Regione provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'amministrazione comunale, la cui durata e modalità di svolgimento dell'incarico sono stabiliti nello stesso provvedimento di nomina.

5. Se all'esito della verifica di cui al comma 2, i contenuti del PAD risultano difformi dal PUAD, la Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo, restituisce il PAD all'ente con le osservazioni del caso, con invito ad adeguarlo ed approvarlo nuovamente in Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni. Entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione, il PAD viene nuovamente trasmesso alla Regione. In caso di inadempienza, previa diffida ad adempiere, si procede alla nomina di un Commissario ad acta secondo quanto stabilito al precedente comma 4. 6.L'Amministrazione comunale procede all'aggiornamento del PAD almeno ogni 6 anni. In tal caso si applica quanto stabilito ai commi precedenti. 7. La Regione Campania, su richiesta dei Comuni, supporta le attività di redazione dei PAD.	5. Se all'esito della verifica di cui al comma 2, i contenuti del PAD risultano difformi dal PUAD, la Direzione Regionale per le Politiche Culturali ed il Turismo, restituisce il PAD all'ente con le osservazioni del caso, con invito ad adeguarlo ed approvarlo nuovamente in Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni. Entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione, il PAD viene nuovamente trasmesso alla Regione. In caso di inadempienza, previa diffida ad adempiere, si procede alla nomina di un Commissario ad acta secondo quanto stabilito al precedente comma 4. 6.L'Amministrazione comunale procede all'aggiornamento del PAD almeno ogni 6 anni. In tal caso si applica quanto stabilito ai commi precedenti. 7. La Regione Campania, su richiesta dei Comuni, supporta le attività di redazione dei PAD.
	Articolo 8bis 1.Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo è un piano di settore a scala comunale/intercomunale che disciplina le aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in coerenza a quanto previsto dalla disciplina del PUAD e in conformità con il Piano Urbanistico Comunale (PUC). 2. I procedimenti di formazione e approvazione dei PAD, delle relative varianti e adeguamenti, sono disciplinati dalla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dal Regolamento Regionale 6 ottobre 2025, n. 3 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 43bis della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16. 3. I Comuni sono tenuti ad assoggettare il PAD a VAS, con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2 del Regolamento Regionale 6 Ottobre 2025, n.3, solo in assenza di strumento urbanistico generale vigente già dotato di VAS.
Articolo 13 - Ordinanza Balneare – Stagionalità 1.Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Comuni, sentite anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza quali la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento. 2.Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, i Comuni possono prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale del 10 maggio 2012, n. 10 e ss.mm.ii. e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.	Articolo 13 Ordinanza Balneare – Stagionalità 1.Entro il 31 marzo di ciascun anno, i Comuni, sentite anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza quali la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento. 2.Gli enti gestori del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, possono prevedere la destagionalizzazione del loro utilizzo nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale del 10 maggio 2012, n. 10 e ss.mm.ii. Al fine di assicurare il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare, è fatto obbligo ai concessionari di produrre idonee certificazioni delle attività manutentive sulle strutture in termini di staticità e decoro.
Articolo 15 - Classificazione degli stabilimenti balneari 1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello quali-quantitativo dei servizi offerti.	Articolo 15 - Classificazione degli stabilimenti balneari 1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello quali-quantitativo dei servizi offerti.

2. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A. 3. Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale. 4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento. 5. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile. 6. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti. 7. L'adozione di modalità di gestione "Plastic Free" e "Zero Waste" all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale. 8. I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A, si intendono ottenuti senza alcuna realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili.	2. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A. 3. Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale. 4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento. 5. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile. 6. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti. 7. L'adozione di modalità di gestione "Plastic Free" e "Zero Waste" all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale. 8. I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A, si intendono ottenuti con strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, realizzate con materiali ecocompatibili e posizionate in modo da garantire la massima visuale del mare, nel pieno rispetto di tutte le norme ambientali, paesaggistiche, urbanistiche ed igienico sanitarie.
Articolo 17 - Norme finali 1. Per gli aspetti non disciplinati dal PUAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia.	Articolo 17 - Norme transitorie e finali 1. Per gli aspetti non disciplinati dal PUAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia. 2. I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, attraverso un processo partecipativo che vede coinvolte, l'Autorità Marittima, gli Enti Periferici del Ministero della Cultura, gli altri Enti pubblici eventualmente competenti, le associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, terzo settore e cittadini, redigono, adeguano, adottano e approvano i rispettivi PAD, in fase transitoria, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente disciplina secondo le modalità indicate al comma 1 dell'art.8. 3. Se il Comune non osserva i termini di cui al precedente comma 2, la Direzione Generale Politiche culturali e turismo, provvede ad emettere diffida ad adempiere nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale 6 Ottobre 2025, n.3, decorso inutilmente il quale, la Regione provvede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un Commissario ad acta. 4. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, la Regione Campania, promuove la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione di natura elioterapica sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. L'utilizzo delle suddette aree può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione e dalle ordinanze emesse dall'autorità marittima afferenti ai profili ed alle prescrizioni di

	disciplina e sicurezza dell'attività balneare non ricomprese nei periodi di vigenza dell'ordinanza balneare. 5. Per garantire maggiore vigilanza e sicurezza sulle aree demaniali marittime ed esercitare attività di natura commerciale a carattere continuativo o occasionale è necessario essere iscritti nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione.
--	--